

## Tabella Riepilogativa Altre Principali novità

Argomento	Descrizione
<p><b>Riduzione contributiva per nuovi iscritti alle Gestioni artigiani e commercianti INPS</b></p>	<p>I lavoratori che si iscrivono per la prima volta nel corso del 2025 alle Gestioni INPS degli artigiani e dei commercianti possono fruire di una riduzione contributiva del 50%, previa comunicazione all'INPS.</p> <p>La misura è alternativa rispetto ad altre agevolazioni vigenti che prevedono riduzioni di aliquota.</p> <p><b>Ambito soggettivo</b></p> <p>L'agevolazione è fruibile dai seguenti soggetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• imprenditori individuali o soci di società;</li> <li>• collaboratori familiari dei soggetti sopra indicati.</li> </ul> <p>Anche i soggetti in regime forfetario possono beneficiare dell'agevolazione.</p> <p><b>Ambito oggettivo</b></p> <p>La riduzione contributiva dovrebbe operare tanto sui contributi minimi quanto su quelli a percentuale calcolati sulla base dei redditi d'impresa complessivamente dichiarati.</p> <p><b>Durata</b></p> <p>L'agevolazione è fruibile per 36 mesi, in modo continuativo, a partire dalla data di avvio dell'attività d'impresa o di primo ingresso nella società nel 2025.</p> <p><b>Accredito contributivo</b></p> <p>Per l'accredito della contribuzione trovano applicazione le disposizioni dettate con riferimento alla Gestione separata INPS; pertanto, il pagamento di un importo complessivo pari al contributo calcolato (con le aliquote previste per le Gestioni artigiani e commercianti) sul minimale di reddito, attribuisce il diritto all'accREDITAMENTO di tutti i contributi mensili relativi a ciascun anno solare cui si riferisce il versamento. Se invece è versato un importo inferiore, i mesi accreditati sono proporzionalmente ridotti.</p>
<p><b>Obbligo di PEC per gli amministratori di società</b></p>	<p>Viene esteso agli amministratori di imprese costituite in forma societaria l'obbligo di indicare il proprio domicilio digitale presso il Registro delle imprese.</p> <p>A decorrere dall'1.1.2025, quindi, tutti gli amministratori di società, ove non ne siano già in possesso, saranno tenuti ad attivare un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) e ad indicarlo al Registro delle imprese.</p> <p>Con riguardo a tale novità, peraltro, non pare siano stati al momento previsti né termini specifici per il relativo adempimento, né apposite sanzioni per il caso in cui l'obbligo resti inadempito.</p>
<p><b>Termini per l'accredito dei pagamenti effettuati con strumenti elettronici</b></p>	<p>Con particolare riguardo ai pagamenti effettuati con strumenti elettronici diversi dai bonifici, viene posto a carico dei prestatori di servizi di pagamento l'obbligo di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• accreditare gli importi giornalieri in favore dei beneficiari entro le ore 12 del giorno lavorativo successivo a quello della ricezione degli ordini di pagamento;</li> <li>• in ogni caso, con valuta il giorno della ricezione dell'ordine medesimo.</li> </ul> <p><b>Adeguamento alle nuove prescrizioni</b></p> <p>I prestatori di servizi di pagamento devono adeguarsi alle suddette prescrizioni entro il 30.6.2025.</p>
<p><b>Contributo unificato per le controversie in tema di accertamento della cittadinanza italiana</b></p>	<p>Il contributo unificato dovuto per l'iscrizione a ruolo dei procedimenti in materia di accertamento della cittadinanza italiana viene fissato nella misura di 600 euro, in luogo del precedente importo di 518 euro (art. 13 co. 1-sexies del DPR 115/2002).</p> <p><b>Controversie con pluralità di parti</b></p> <p>Se la domanda di accertamento della cittadinanza italiana è proposta, nel medesimo processo, da una pluralità di parti, ciascuna parte ricorrente è obbligata al pagamento del contributo unificato per l'intero importo di 600 euro.</p>